Proposta di modifica degli articoli I e 4 del testo coordinato dei verbali di concertazione di data 30 gennaio 2012 recepito con deliberazione giuntale n. 64 del 6 febbraio 2012, di data 21 giugno 2013 recepito con deliberazione giuntale n. 389 del 23 settembre 2013, di data 18 dicembre 2013 recepito con deliberazione giuntale n. 597 del 30 dicembre 2013 e di data 17 marzo 2015 recepito con deliberazione giuntale n. 209 del 20 maggio 2015, come di seguito riportato.

ARTICOLO I - AFFIDAMENTO E REVOCA DEGLI INCARICHI.

Le posizioni dirigenziali previste dalla macrostruttura dell'ente devono essere ricoperte di norma con ricorso a dirigenti a tempo indeterminato.

Gli incarichi dirigenziali sono affidati dal Sindaco in rapporto alle esigenze organizzative dell'Ente con provvedimenti motivati.

Per il conferimento di ciascun incarico dirigenziale si tiene conto della natura e delle caratteristiche degli obiettivi prefissati dall'ente, tenendo conto delle esigenze organizzative e dei programmi da realizzare, in base alle attitudini manageriali e alle capacità professionali del singolo dirigente anche in relazione ai risultati conseguiti in precedenza.

Gli incarichi sono tutti conferiti a tempo determinato per un periodo minimo di tre anni e con facoltà di rinnovo.

Gli incarichi dirigenziali scadono in ogni caso e a prescindere dalla loro scadenza originariamente stabilita con il cessare, a qualunque titolo, del mandato del sindaco. In tale fattispecie, gli incarichi si intendono prorogati per il primo semestre del nuovo mandato amministrativo.

Al provvedimento di conferimento dell'incarico segue la stipula del contratto individuale al cui interno è fatto espresso riferimento all'atto di nomina.

Ad ogni dirigente deve essere affidato un incarico dirigenziale; qualora, per particolari esigenze organizzative e/o di garanzia di continuità dei servizi, si renda necessario l'affidamento ad interim di un incarico ad un dirigente, questo avviene con provvedimento motivato che non può riferirsi a più di una posizione dirigenziale vacante. In questo caso, al dirigente incaricato è corrisposta la retribuzione di risultato riguardante la struttura affidata ed un importo aggiuntivo a titolo di retribuzione di risultato, corrispondente al 70% del valore della retribuzione di posizione annua della posizione ricoperta ad interim, rapportato alla durata dell'incarico, da erogare, a condizione che gli obiettivi formalmente assegnati alla posizione ricoperta ad interim siano raggiunti per una quota non inferiore all'80%, in forma anticipata suddividendo l'importo aggiuntivo a titolo di retribuzione di risultato in dodici mensilità, salvo conguaglio in esito alla eventuale valutazione inferiore alla percentuale minima indicata sopra.

In deroga a quanto previsto dal comma precedente, per il dirigente titolare di un incarico su posizione di Area cui venga eventualmente affidato ad interim un incarico riguardante altra posizione dirigenziale, la corresponsione della retribuzione di risultato aggiuntiva relativa all'ulteriore incarico non viene corrisposta per i primi 45 giorni; a decorrere dall'anno 2016, nell'ipotesi di sostituzione, per periodo continuativo superiore di dirigente originariamente assente dal servizio e successivamente definitivamente cessato dallo stesso, svolta nel trimestre precedente alla predetta cessazione dal servizio, la retribuzione di risultato aggiuntiva viene corrisposta dalla data di cessazione dal servizio del dirigente sostituito.

03.06.216

 \emptyset

Gli incarichi ad interim sono conferiti a termine, di norma per un periodo non superiore a sei mesi.

Le posizioni dirigenziali ricopribili con contratto a tempo determinato non possono superare il limite previsto dall'art. 110 del decreto legislativo 267/00, come successivamente modificato dal D.L. 90/2014, convertito con L. n. 114/2014.

La revoca anticipata degli incarichi può avvenire per effetto dell'applicazione del procedimento di valutazione. La revoca deve essere congruamente motivata e comunque può avvenire a conclusione di procedura di contestazione in forma scritta e dopo l'espletamento di un adeguato contraddittorio con diritto all'assistenza delle OO.SS. e/o di un legale di fiducia e conformemente al parere del Comitato dei Garanti. La revoca comporta la perdita della relativa retribuzione di posizione e di risultato.

Non costituiscono revoca degli incarichi:

- i proyvedimenti di natura generale conseguenti ad atti di riorganizzazione;
- l'anticipata sospensione dell'incarico in funzione della contestuale assegnazione ad altro incarico correlato ad una retribuzione di posizione almeno equivalente a quella precedentemente riconosciuta;
- la modifica dei contenuti dell'incarico affidato a condizione che tali variazioni non comportino riduzione di retribuzione già riconosciuta;
- Il conferimento di diverso incarico dirigenziale, anche di valore economico inferiore, a seguito di accoglimento della richiesta dello stesso dirigente.

Fatto salvo quanto previsto dal comma precedente, i provvedimenti di affidamento e di revoca degli incarichi sono oggetto di informazione preventiva ai soggetti sindacali di cui all'art. 13, comma 2, del CCRL 29/02/08.

All'articolo 4 - Retribuzione di posizione

viene soppresso il comma 2. *

* in quanto diventa il primo periodo del comma come sopra modificato dell'art. I.

03.06.2046

1